



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10510 del 2021, proposto da Giovanni Orfei, Valeria Pansino, Eugenia Sacco, Luigi Sepe, Umberto Soprani, Sabrina Tessitore, Maurizio Tonarelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianmarco Tavolacci, Alessandro De Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Avv. De Stefano in Roma, via Crescenzo n. 62;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Emanuele Garofalo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Accertamento e declaratoria dell'illegittimità della graduatoria finale del concorso

pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia indetto ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 settembre 2010, registrato dalla Corte dei Conti l'8 ottobre 2010, ed avviato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2010, approvata con provvedimento direttoriale del 30 giugno 2021, n. 173327, pubblicata in data 02/07/2021 sul profilo informatico dell'ente e in forma di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Concorsi ed Esami, come rettificata con successivo provvedimento direttoriale del 22 luglio 2021, n. 0198385, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui – in particolare – del bando di concorso; dei verbali delle operazioni concorsuali con i quali sono stati determinati i criteri di massima per l'attribuzione dei punteggi dei candidati e degli atti di valutazione dei candidati; delle operazioni di determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati e di espletamento delle prove di esame; dei provvedimenti di valutazione dei titoli e delle prove orali dei candidati e di attribuzione delle relative votazioni, nonché dell'ingiustificato superamento dei termini ordinari per l'espletamento della procedura concorsuale, e conseguente condanna dell'Agenzia intimata al risarcimento di tutti i danni prodotti e di quelli che potranno ulteriormente derivare a carico dei ricorrenti in conseguenza dell'illegittimità degli atti predetti e per la correlata perdita di chances alla vincita del concorso predetto ed al conseguimento della nomina a dirigenti di seconda fascia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Rilevata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio relativamente al ricorso di cui in epigrafe, all'uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento nonché dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversata graduatoria, incumbente questo da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20

dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del presente decreto con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 10, decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 5 aprile 2022.

Il Presidente
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO